

AS1028 – COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME) – REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H

Roma, 7 febbraio 2013

Presidente del Consiglio Comunale

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritiene necessario indirizzare a codesta Amministrazione una segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riguardante alcuni profili relativi alla Deliberazione Consiliare del Comune di San Filippo del Mela n. 3 del 18 marzo 2009, recante il *"Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H"*, idonei a determinare ostacoli allo sviluppo concorrenziale del settore delle comunicazioni elettroniche.

La citata delibera prevede, in particolare, l'istituzione di limiti degli impianti di trasmissione al fine di tutelare diversi interessi, tra cui quello di *"minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"*¹.

L'Autorità, incidentalmente, ricorda che – come riconosciuto dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 307 del 7 ottobre 2003 e n. 331 del 7 novembre 2003 – la tutela della salute pubblica data dalla riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, materia di competenza statale, non rientra nelle attribuzioni degli enti locali.

Tale principio è stato più volte sottolineato dal Consiglio Stato, ad esempio nella sentenza della sezione VI, 20 dicembre 2002, n. 7274, la quale afferma che *"va dichiarata l'illegittimità di un regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 8 comma 6 l. 22 febbraio 2001 n. 36, laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo, sebbene non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare, quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-regioni dell'articolo 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3"*².

L'Autorità rileva che un miglior sviluppo della rete infrastrutturale è un elemento essenziale per lo sviluppo concorrenziale del settore delle comunicazioni elettroniche. Infatti, come già evidenziato nei recenti interventi di segnalazione dell'Autorità al Governo e al Parlamento ai fini dell'adozione della legge annuale della Concorrenza – 2012 e 2013³, in tale settore la progressiva apertura al mercato ha determinato il sopraggiungere di operatori nuovi entranti in concorrenza con gli operatori storici dominanti, con rilevanti problemi di sviluppo e di accesso alle reti esistenti. In tale contesto, a seguito della liberalizzazione, i profili di concorrenza si sono spostati dal rilascio delle concessioni (ora autorizzazioni) per lo svolgimento delle attività all'effettiva possibilità per le nuove imprese di essere nel più breve tempo competitive sul mercato. Tale possibilità può essere ostacolata dalla presenza di vincoli illegittimi alla realizzazione delle indispensabili infrastrutture o al concreto avvio delle attività economiche. Risulta, quindi, necessario rimuovere ogni ostacolo ingiustificato e procedere alla semplificazione delle procedure amministrative necessarie alla costruzione delle infrastrutture e alla diffusione dei servizi.

L'Autorità auspica in conclusione che la Deliberazione adottata da codesto Comune possa essere modificata, tenendo in considerazione i principi contenuti nella presente segnalazione.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento.

¹ [Articolo 3 della Delibera Consiliare n. 3 del 18 marzo 2009 del Comune di San Filippo del Mela (ME)]

² [Si vedano anche:

Consiglio di Stato, sezione VI, 5 giugno 2006, n. 3332, secondo cui *"è illegittimo il regolamento comunale che, in materia di installazione di impianti di telefonia mobile, contiene prescrizioni che non costituiscono espressione di pianificazione urbanistica, ma di tutela della salute e ciò in quanto la l. quadro 22 febbraio 2001 n. 36 ha attribuito esclusivamente allo Stato la funzione di fissazione dei criteri e dei limiti rilevanti ai fini della protezione della popolazione dalle potenzialità nocive insite nell'esposizione ai campi magnetici."*
Consiglio di Stato, sezione VI, 3 ottobre 2007, n. 5098, secondo cui *"Non può, pertanto, il comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero, introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo."*

³ [Cfr. AS901 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza, in Supplemento al Boll. n. 51/11 del 9 gennaio 2012, e AS988 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013, in Boll. n. 38/12 dell'8 ottobre 2012, consultabili nel sito internet dell'Autorità www.agcm.it.]

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella